

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 Luglio 2020 si sono confrontati con modalità telematica, a causa di emergenza Covid-19:

Comifar Distribuzione S.p.A., con sede legale in Novate Milanese (MI), Via Fratelli Di Dio n. 2, C.F. 00165110248 e P.IVA n. 10406510155, rappresentata da Giorgio Nicolis, Rosanna Miano, Lorenza Silvestri,

(d'ora in poi anche "Comifar" e/o "l'Azienda");

e

- ✓ FILCAMS-CGIL, nella persona di Antonelli Federico;
- ✓ FISASCAT CISL, nella persona di Dario Campeotto;
- ✓ UILTUCS, nella persona di Antonio Vargiu,

Partecipano, altresì, in collegamento da remoto, una rappresentanza delle RSA/RSU aziendali e dei rappresentanti territoriali delle OO.SS..

(d'ora in poi anche "OO.SS.");

Di seguito indicate congiuntamente come "le Parti",

Premesso che


- a) In data 08 Maggio 2020 le OO.SS e l'Azienda sottoscrivevano un verbale di accordo per il ricorso al CIGD, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 così come modificato dal DL Rilancio 34/2020 per un periodo di 13 settimane, per le sedi ubicate nella ex zona gialla, e di 9 settimane per le altre sedi della società;
- b) L'azienda ha presentato, al Ministero del Lavoro, domanda sia per le prime 9 settimane, che per le ulteriori 4 settimane, riservate alle sedi ubicate nella ex zona gialla, in data 28/05/2020 e per le quali ha ricevuto le relative autorizzazioni in data 10/06/2020;
- c) La Società, con comunicazione del 02 Luglio 2020, convocava incontro sindacale per il successivo 06 Luglio, in occasione del quale informava le OO.SS. sottoscrittrici del verbale di accordo sopra richiamato della necessità di prorogare l'ammortizzatore sociale per altre 5 settimane da fruire entro il 31 agosto 2020, con le decorrenze di cui all'allegato 1 (decorrenze proroga e riduzione massima di orario), nonché, in caso di persistenza delle attuali condizioni, di un ulteriore periodo pari a 4 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020 (a tal proposito l'Azienda conferma, allo stato attuale, il persistere delle situazioni di criticità determinate dall'emergenza epidemiologica);
- d) Nel corso dell'odierno incontro l'Azienda ha chiarito che si continua a rendere necessario procedere all'utilizzo dell'ammortizzatore sociale stante le misure di contingentamento delle presenze in azienda attuate ai sensi dei Protocolli vigenti e comunque per salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali;
- e) L'Azienda considera personale infungibile: gli addetti del reparto manutenzione delle U.D. Novate Milanese (MI) e Paese (TV); Supplier Return Specialist; Network Specialist.
- f) L'Azienda non può accedere agli ammortizzatori sociali ordinari previsti dal D.lgs. n. 148/2015, in quanto inquadrata nel settore Commercio, con oltre 50 dipendenti.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Per n. **1.466** lavoratori si ricorrerà all'intervento della CIGD con causale COVID-19 di cui all'art. 22, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 27/2020 e ss.mm.ii. (D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020), per un ulteriore periodo di 5 settimane, con le decorrenze di cui all'allegato 1 (decorrenze proroga e riduzione massima di orario) e fino al 31 agosto 2020 nonchè, qualora persistano le attuali condizioni per un ulteriore periodo di 4 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020. Tale ulteriore proroga verrà comunicata da Comifar in via preventiva alle OO.SS. sottoscriventi il presente verbale e sarà oggetto di apposito incontro.
- 2) A fronte della riduzione/sospensione oraria riportata in allegato (allegato 2), per i lavoratori interessati, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti contrattuali saranno proporzionalmente ridotti in base alla prestazione lavorativa effettuata, salvo le provvidenze previste per legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ANF).
- 3) Le motivazioni sottese alla presente proroga, sono quelle indicate in premessa, da intendersi qui espressamente richiamate e confermate.
- 4) La riduzione massima di orario per i lavoratori interessati, a seconda dell'U.D./Sede di riferimento, è indicata nella tabella allegata (Allegato 1: Decorrenze proroga e riduzione massima di orario) e verrà attuata privilegiando, ove possibile e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, la verticalizzazione della predetta riduzione oraria.
- 5) L'elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario è quello allegato al presente accordo (Allegato 2: Dettaglio personale interessato).
- 6) Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS. Per l'ulteriore periodo di 4 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020, l'Azienda anticiperà la quota a carico dell'istituto previdenziale, relativa al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario, recuperandola previa approvazione e successivamente alla concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS.
- 7) Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si fa riferimento al precedente accordo del 08 Maggio 2020.
- 8) Per i periodi di cui al punto 1 l'Azienda presenterà le relative domande amministrative per ogni periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale.
- 9) Le Parti, con la sottoscrizione del presente, si danno atto di aver regolarmente esperito tutte le procedure di legge previste e di aver concluso il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020 ss.mm.ii.
- 10) Allegati al presente accordo sono:
 - Allegato 1: Decorrenze proroga e riduzione massima di orario;
 - Allegato 2: Dettaglio personale interessato ed entità della riduzione, per singola Sede/Unità Distributiva interessata.

Comifar Distribuzione S.p.A.



OO.SS.

